

TRIBUNALE

**Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — Yoshida Metal Industry/UAMI — Pi Design e a.
(Rappresentazione di una superficie coperta da punti neri)**

(Cause T-331/10 RENV e T-416/10 RENV) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchi comunitari figurativi che rappresentano una superficie coperta da punti neri — Impedimento assoluto alla registrazione — Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico — Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), sub ii), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2015/C 221/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Yoshida Metal Industry Co. Ltd (Tsubame-shi, Giappone) (rappresentanti: S. Verea, K. Muraro e M. Balestrieri, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale: Pi-Design AG (Triengen, Svizzera); Bodum France (Neuilly-sur-Seine, Francia) e Bodum Logistics A/S (Billund, Danimarca) (rappresentanti: H. Pernez e R. Löhrl, avvocati)

Oggetto

Ricorsi proposti contro le decisioni della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 20 maggio 2010 (procedimenti R 1235/2008-1 e R 1237/2008-1), relative a procedimenti di dichiarazione di nullità tra la Pi-design AG, la Bodum France e la Bodum Logistics A/S, da un lato, e la Yoshida Metal Industry Co. Ltd, dall'altro.

Dispositivo

- 1) I ricorsi sono respinti.
- 2) La Yoshida Metal Industry Co. Ltd supporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Pi-Design AG, dalla Bodum France e dalla Bodum Logistics A/S, dinanzi al Tribunale e alla Corte.

⁽¹⁾ GU C 274 del 9.10.2010.

Sentenza del Tribunale del 20 maggio 2015 — Timab Industries e CFPR/Commissione

(Causa T-456/10) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dei fosfati per mangimi — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Attribuzione di quote di vendita, coordinamento dei prezzi e delle condizioni di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate — Rinuncia delle ricorrenti al procedimento di transazione — Ammende — Obbligo di motivazione — Gravità e durata dell'infrazione — Cooperazione — Mancata applicazione della probabile forcella di ammende comunicata nel corso del procedimento di transazione»)

(2015/C 221/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Timab Industries (Dinard, Francia) e Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (Saint-Malo, Francia) (rappresentanti: N. Lenoir e M. Truffier, avvocati)